



*Comune di* PIANIGA

*Provincia di* VENEZIA

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E  
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 12/04/1993

Modificato con delibera di C.C. n. 6 del 31/01/2007

Modificato con delibera di C.C. n. 3 del 23/01/2008

## SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Classificazione del Comune
- Art. 4 – Tariffe
- Art. 5 – Tipologia e quantità impianti pubblicitari
- Art. 6 – Funzionario responsabile
- Art. 7 – Forme di gestione del servizio
- Art. 8 – Presupposto dell'imposta
- Art. 9 – Soggetto passivo
- Art. 10 – Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 11 – Categorie delle località
- Art. 12 – Applicazione maggiorazione e riduzione imposte
- Art. 13- Pubblicità luminosa e illuminata
- Art. 14 – Dichiarazione d'imposta
- Art. 15 – Pagamento dell'imposta
- Art. 16 – Pubblicità ordinaria – tariffe
- Art. 17 – Pubblicità con veicoli – tariffe
- Art. 18 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni – tariffe
- Art. 19 – Pubblicità varia – tariffe
- Art. 20 – Esenzioni dall'imposta
- Art. 21 – Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 22 – Diritto sulle pubbliche affissioni – tariffe
- Art. 23 – Esenzioni dal diritto
- Art. 24 – Disposizioni per l'esenzione dal diritto
- Art. 25 – Rettifica e accertamento d'ufficio

Art. 26 – Rimborsi

Art. 27 – Sanzioni tributarie

Art. 28 – Interessi

Art. 29 – Sanzioni amministrative

Art. 30 – Contenzioso

Art. 31 – Diritto di interpello

Art. 32 – Compenso incentivante al personale addetto

Art. 33 – Utilizzazione del fondo

Art. 34 – Impianti pubblicitari caratteristiche, tipologia, quantità degli impianti e criteri per la realizzazione del piano

Art. 35 – Richiesta e rilascio di autorizzazione

Art. 36 – Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori

Art. 37 – Impianti destinati alle pubbliche affissioni

Art. 38 – Norme finali

Art. 39 – Norme transitorie

Art. 40 – Tutela dei dati personali

Art. 41 – Norme abrogate

Art. 42 – Entrata in vigore

Art. 1

## **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2

## **AMBITO DI APPLICAZIONE**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3

## **CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

Il Comune appartiene alla IV<sup>a</sup> classe avendo una popolazione residente di 10.199 abitanti alla data del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'ISTAT (31/12/2005) e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 4

## **TARIFFE**

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) Legge 28.12.2001, n. 448.

Art. 5

## **TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI**

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

Art. 6

## **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Art. 7

### **FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere o gestito direttamente dal Comune, o mediante soggetti terzi, secondo le previsioni di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8

### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 9

### **SOGGETTO PASSIVO**

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10

### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante cartelli apposti su cantieri dalle ditte esecutrici dei lavori è autorizzata fino alla scadenza del permesso di costruire previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
9. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, qualora richiesto, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

Art. 11

### **CATEGORIE DELLE LOCALITA'**

Non viene esercitata la facoltà di cui all'art. 4 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 507, e successive modifiche, per cui tutto il territorio comunale viene compreso in un'unica categoria ordinaria.

Art. 12

### **APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE**

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13

### **PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA**

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 14

### **DICHIARAZIONE D'IMPOSTA**

I soggetti passivi di cui all'art. 9 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione si dovrà procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da

eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 10 e 13 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### Art. 15

### **PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 16 commi 1 e 3, 17 commi 1,2,3 , 18 comma 1, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad euro duemila/00.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 2,00 (due/00), gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi.

#### Art. 16

### **PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFE**

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è stabilita annualmente con specifica delibera della Giunta Comunale.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento

#### Art. 17

### **PUBBLICITA' CON VEICOLI - TARIFFE**

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura è con le modalità previste dall'art. 16, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 16, comma 4.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, suddivisa nelle seguenti categorie:

- a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg;
- b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg;
- c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

Le tariffe per le sopradette categorie sono stabilite annualmente con specifica delibera della Giunta Comunale.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

L'imposta non è dovuta, altresì, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. Per poter usufruire dell'esenzione, le Ditte o le Società debbono essere iscritte all'Albo istituito con Legge 6.6.1974, n. 298 e le relative scritte non devono essere integrate da forme pubblicitarie.

È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

#### Art. 18

### **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI - TARIFFE**



Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, è stabilita annualmente con specifica delibera della Giunta Comunale.

Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è stabilita annualmente con specifica delibera della Giunta Comunale.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

#### Art. 19

### **PUBBLICITA' VARIA - TARIFFE**

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 16, comma 1.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 34, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione dello stesso.

Le tariffe relative ai commi 2, 4 e 5 sono stabilite annualmente con specifica delibera della Giunta Comunale.

Le pubblicità effettuate con i mezzi, di cui ai commi 2, 4 e 5, debbono rispettare le limitazioni contenute nelle vigenti ordinanze sindacali.

#### Art. 20

## ESENZIONI DALL'IMPOSTA

### 1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 17;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

### 2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie fino a 5 mq.

### 3. Sono esenti dall'imposta i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n° 507/1993, le seguenti fattispecie:

- a) per manifesti riguardanti in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n° 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportivi, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, svolti all'interno del territorio comunale;
  - e) per gli annunci mortuari;
4. I soggetti di cui al precedente comma, dovranno:
- a) presentare la richiesta all'ufficio competente sottoponendo il materiale pubblicitario alla timbratura dello stesso, dal quale risulterà chiaramente l'autorizzazione all'esposizione esente e la durata della stessa, che non potrà essere superiore a quindici giorni.
  - b) effettuare la pubblicità nel rispetto delle norme vigenti, sia del codice della strada, che in materia ambientale e di ordine pubblico, avendo cura di non coprire altre pubblicità con timbro in corso di validità.
  - c) depositare, se richiesto, un esemplare del manifesto o locandina per conservazione negli archivi del competente Ufficio; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca.
5. Il materiale affisso senza le ottemperanze di cui al precedente comma, potrà essere defisso, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito la pubblicità e della ditta in favore della quale la pubblicità medesima è stata effettuata.

#### Art. 21

### **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del servizio delle pubbliche affissioni del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento dal PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

#### Art. 22

### **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati è così suddiviso:
  - per i primi 10 giorni ;

- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

Le tariffe del sopraccitato diritto è stabilito annualmente con specifica delibera della Giunta Comunale.

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 15; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui al presente Regolamento.

#### Art. 23

### **ESENZIONI DAL DIRITTO**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) i manifesti di pubblico interesse.

#### Art. 24

### **DISPOSIZIONI PER L'ESENZIONE DAL DIRITTO**

1. Ai sensi dell'art. 20 bis del D.Lgs. n. 507/1993, il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti è riservata ai seguenti soggetti :
  - a) comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti di beneficenza.

2. La richiesta dello spazio riservato è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti.
3. Le affissioni devono essere effettuate direttamente dai soggetti interessati negli spazi individuati ed eseguite secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle prenotazioni, le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al richiedente.
4. I soggetti di cui al comma precedente dovranno preventivamente sottoporre all'ufficio competente i manifesti che intendono affiggere al fine della timbratura degli stessi, dalla quale risulterà chiaramente l'autorizzazione all'esposizione esente e la durata della stessa.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno indicato sul timbro apposto dal servizio affissioni, senza possibilità di proroga qualora avvenga in data successiva.
6. Colui che ha materialmente provveduto all'affissione ha l'obbligo di comunicazione all'ufficio affissioni l'elenco degli spazi utilizzati con l'indicazione dei quantitativi affissi.
7. L'affissione ai sensi del presente articolo dovrà essere eseguita con il rispetto delle norme vigenti, sia del codice della strada, che in materia ambientale e di ordine pubblico, avendo cura di non coprire manifesti con timbro in corso di validità.
8. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
9. Un esemplare del manifesto o locandina potrà essere trattenuto dall'Ufficio per conservazione negli archivi; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca.

#### Art. 25

### **RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

Il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Il Comune deve notificare al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che questo ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 26

### **RIMBORSI**

Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 180 (centottanta) giorni.

Art. 27

### **SANZIONI TRIBUTARIE**

Le sanzioni relative alle entrate tributarie, determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi 18.12.1997 nn. 471, 472, 473 sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo, ed in caso di affidamento a terzi, dai soggetti medesimi, nell'ambito delle misure minime e massime previste dalla normativa. Per gli errori e/o omissioni che arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, come previsto dall'art. 5 bis del D.Lgs. n° 472/1997, viene irrogata una sanzione fissa di € 50,00.

Art. 28

### **INTERESSI**

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura di legge prevista per l'imposta, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 29

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,59 a € 1549,38 ai sensi dall'art. 145, comma 57, lett. c) Legge 23.12.2000, n. 388 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso previsto dalla riscossione coattiva secondo la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988, N. 43, mentre se la riscossione è svolta in proprio o affidata agli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, secondo la procedura coattiva indicata dal R.D. 14.10.1910, n. 639. (Art. 52 D.Lgs. 446/97).
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.3 del D.L.vo 507/1993.

#### Art. 30

### **CONTENZIOSO**

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.L.vo 546.

#### Art. 31

### **DIRITTO DI INTERPELLO**

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto circostanziate e specifiche istanze concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, e limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine 120 giorni.

Analogamente non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente qualora l'amministrazione, dopo aver risposto ad una istanza circa una determinata questione, abbia mutato la propria interpretazione in merito all'identica fattispecie e non ne abbia data comunicazione all'interessato.

#### Art. 32

### **COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

1. È istituito, in questo comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 5% delle riscossioni dell'imposta comunale sulla pubblicità con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 33

**UTILIZZAZIONE DEL FONDO**

1. Le somme di cui al precedente art. 32, entro il 31 dicembre di ogni anno sono ripartite dalla giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
  - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra l'1 e il 2%;
  - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra l'1 e il 2%;
  - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra l'1 e il 2%.
2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera c), sono utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

Art. 34

**IMPIANTI PUBBLICITARI  
CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA, QUANTITA' DEGLI IMPIANTI E  
CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO**

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II Capo I del Codice della strada previsto dal D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo 1, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
2. Il Piano Generale degli impianti pubblici viene approvato con deliberazione di Consiglio Comunale.

Art. 35

**RICHIESTA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE**

Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve attenersi alle modalità procedurali previste nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

Art. 36

**LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI  
AMPLIFICATORI**

- E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.L.vo 30.4.92 n. 285, cosa come modificato al D.Lgs n. 360/1993 con le seguenti limitazioni:
- a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22 alle ore 8 .
  - b) è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.



- c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

Art. 37

### **IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.Lgs n. 507/1993 e del presente Regolamento.

Caratteristiche e tipologia degli impianti sono dettagliati nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

Art. 38

### **NORME FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del D.Lgs n° 507/1993.

Art. 39

### **NORME TRANSITORIE**

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro due anni della sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

2. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, l'ubicazione, la ripartizione per destinazione a seconda della natura istituzionale, sociale e commerciale, dovrà essere adeguata nel termine di due anni dall'approvazione del presente Regolamento.

Art. 40

### **TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 41

### **NORME ABROGATE**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 42

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2008.